

**DETERMINA A CONTRARRE
DELL'AMMINISTRATORE UNICO
n. 45 del 04 Agosto 2020**

L'AMMINISTRATORE UNICO DOTT. GUGLIELMO BORRI

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici ed i relativi atti attuativi (da ora anche solo "D.Lgs. 50/2016" o "Codice");

VISTI la Direttiva UE n. 24 del 26 febbraio 2014 e gli atti attuativi del Codice;

VISTO l'art. 31 comma 7 del Codice, che consente alla Stazione Appaltante di conferire, su richiesta del Responsabile Unico del procedimento, appositi incarichi a supporto della procedura o di parte di essa;

VISTE in particolare le previsioni di cui agli artt. 32 comma 2 ultimo cpv e art. 36 comma 2 lettera a) del Codice, che per i contratti di importo inferiore ad Euro 40.000 consentono di provvedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTO l'art. 1 del DL 76/2020 che per i contratti inferiori a 150.000,00 euro consente di provvedere mediante affidamento diretto

LETTI gli atti di autoregolamentazione interna adottati da Arezzo Multiservizi e in particolare il Codice Etico e di Comportamento e il Piano Triennale di prevenzione della corruzione;

LETTA la determina 100 del 01/11/2019 con la quale la Sig.ra Graverini Elena è stata nominato Responsabile Unico, ai sensi dell'art. 31 del Codice, dei Procedimenti ivi indicati, con riferimento anche e specialmente a quelli oggetto del presente atto

PREMESSO CHE il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (di seguito *RGPD*), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RPD) (artt. 37-39);

RILEVATO CHE Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «*quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali*» (art. 37, paragrafo 1, lett a);

VISTO CHE le predette disposizioni prevedono che il RPD «*può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi*» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «*in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39*» (art. 37, paragrafo 5) e «*il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento*» (considerando n. 97 del RGPD);

CONSIDERATO CHE la società Arezzo Multiservizi srl è tenuta alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;

DATO ATTO CHE all'interno della struttura non è presente alcuna figura dotata delle necessarie competenze

per rivestire il ruolo di DPR;

RITENUTO opportuno affidare lo svolgimento del predetto incarico a figura professionale mediante affidamento esterno;

CONSIDERATO CHE l'importo stimato per l'affidamento del servizio è inferiore a € 40.000,00 ed è pari a Euro 2.400,00 oltre iva se dovuta e che pertanto è possibile ricorrere all'affidamento diretto semplificato

DATO ATTO che la Società Quality Management srl risulta in possesso di comprovata esperienza e competenza professionale e disponibile ad eseguire la prestazione;

DATO ATTO che la prestazione ha natura di lavoro autonomo e carattere altamente qualificato, ed è di natura temporanea;

ACQUISITA dal suddetto professionista dichiarazione circa il possesso dei requisiti di legge;

DATO ATTO che risulta adeguata copertura economico-finanziaria, garantita da fondi propri della Stazione Appaltante

DETERMINA

1. Di adottare la presente determina a contrarre ai sensi di quanto contenuto al comma 2 dell'art. 32 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e di affidare alla Società Quality Management srl l'incarico di **"Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679" – SMART CIG Z0F2DD8B57**. Il contratto è affidato e sarà eseguito alle condizioni di seguito indicate e comunque anche per quanto qui non dedotto nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti:

- Importo: € 2.400,00 oltre iva se dovuta;
- Durata: 05.08.2020 – 05.08.2022, con opzione a favore della committente per ulteriori due anni alle stesse condizioni economiche;
- Modalità di esecuzione: come da atto di affidamento.

2. Di dare atto che la comunicazione al Garante della Privacy è stata inviata in data 31.07.2020.

Il RUP provveda agli adempimenti conseguenti come per legge, e dunque tra l'altro alla pubblicazione della presente Determina nel sito istituzionale della società, sezione Amministrazione Trasparente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 37 lettera b) D. Lgs. 33/2013.

Il contratto sarà stipulato dall'Amministratore Unico.

Amministratore Unico
Dott. Guglielmo Borri